

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giovanni	Scaglioni	Presidente
Dott. Andrea	Gibelli	Giudice relatore
Dott. Jessica	Bonetto	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1923/2006 R.G.
promossa da:

[REDACTED]
elettivamente domiciliato in Via **[REDACTED]** - Mantova, presso e
nello studio dell'avv. **[REDACTED]** che lo rappresenta e difende
giusta procura;

RICORRENTE

contro

DEMICHELI LORENA

elettivamente domiciliata in Via C. **[REDACTED]** - Mantova, presso e
nello studio dell'avv. **[REDACTED]** che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Mantova;

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA - N° 1923/2006 1
R.G.



in punto a: "Cessazione effetti civili del matrimonio".

CONCLUSIONI

Per il ricorrente e per la convenuta congiuntamente:

"Trasformare il presente procedimento da giudiziale in consensuale; _____

in ogni caso nel merito: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro esistente con le seguenti condizioni: _____

la casa coniugale coi suoi arredi resta in godimento esclusivo della moglie, _____

il marito verserà alla medesima in tre rate annuali iniziando dall'accoglimento della presenti domande complessivi € 3.600,00 a definizione e tacitazione di ogni diritto e pretesa della moglie. _____

Spese di tutto il procedimento compensate". _____

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 9/5/06 ~~_____~~ residente in Marmirolo, esponeva: _____

- 1) di avere contratto matrimonio concordatario il 8/12/71 con ~~_____~~
- 2) che i coniugi erano comparsi avanti al Presidente del Tribunale su ricorso della moglie per separazione legale; _____
- 3) che all'esito il Presidente aveva dato i provvedimenti provvisori; _____
- 4) che la causa era stata decisa con sentenza n. 276 del 8/3/06; _____

TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA - N° 1923/2006 2

R.G.



- 5) che da prima dell'inizio della causa di separazione era cessata e non era più ripresa qualsivoglia comunione materiale o spirituale di vita; _____
- 6) che la sentenza di separazione aveva onerato il ricorrente di un assegno di concorso al mantenimento di € 200,00 mensili dal 12/7/01 in favore della moglie rivalutabili dal 2007; _____
- 7) che la sentenza disponeva tale onere sul presupposto che il ricorrente godesse di vari redditi che però si erano nel tempo ridotti ed anzi erano cessati; _____
- 8) che al momento del ricorso l'unica fonte di reddito del ricorrente era un incarico di insegnamento per € 550,00 per otto mesi l'anno incarico che non era sicuro sarebbe stato rinnovato; _____
- 9) che tale reddito era insufficiente alla sopravvivenza; _____
- 10) che la situazione economica della moglie era invece molto migliore di quella del ricorrente; _____
- 11) che pertanto la moglie avrebbe dovuto contribuire al suo mantenimento minimo; _____
- 12) che per giunta il ricorrente era stato condannato al pagamento in favore della [redacted] dalla citata sentenza di una notevole somma di arretrati, somma che non possedeva e che non era materialmente in grado di trovare e pagare; _____
- Ciò premesso [redacted] chiedeva che si dichiarassero cessati gli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: _____
- “ [redacted] è onerata di pagare a [redacted] (rectius



Enzo) l'assegno di concorso al mantenimento di € 200,00 mensili dal giorno del ricorso rivalutabile annualmente. _____

Spese rifuse in caso di resistenza." _____

Si costituiva ritualmente _____ contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: _____

"Dichiararsi la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto da _____ e _____

condannarsi _____ a corrispondere alla sig.ra _____

_____ a titolo di concorso nel mantenimento della stessa la somma mensile di € 200,00 da rivalutarsi annualmente come disposto dal Giudice della separazione in base agli indici ufficiali Istat a decorrere dal febbraio 2007. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa". _____

All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale venivano confermate le condizioni di separazione. _____

Disposta la prosecuzione del giudizio, all'udienza del 24/4/07 l'Avv. _____, procuratrice della convenuta, dichiarava che la propria assistita le aveva revocato il mandato e produceva lettera in tal senso della _____

All'udienza del 27/2/08 l'Avv. _____ procuratore del ricorrente, dimetteva comparsa di costituzione congiunta con la quale anche _____ lo nominava suo procuratore e



difensore. Con lo stesso atto ~~_____~~ e ~~Demicheli Lorena~~ formulavano conclusioni congiunte. _____

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. _____

Motivi della decisione

Demicheli Lorena, già difesa dall'Avv. ~~_____~~ ha poi conferito mandato allo stesso difensore del marito ~~_____~~
~~_____~~

Così facendo il procedimento si è sostanzialmente trasformato da contenzioso in camerale. _____

Nel silenzio della norma in casi come quello di specie il procedimento dovrebbe essere abbandonato con successiva proposizione di ricorso congiunto. _____

Ragioni di economia processuale consentono tuttavia di ammettere la possibilità di trasformazione del giudizio contenzioso in camerale non contenzioso. _____

Ciò premesso si osserva quanto segue. _____

Dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni degli stessi interessati risulta che i coniugi sono separati da oltre tre anni a far tempo dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione, anche temporanea. _____



In considerazione del tempo trascorso è pertanto ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita. _____

Nella fattispecie ricorrono quindi tutte le condizioni previste dalla legge 1 dicembre 1970 n. 898 come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 - in particolare dall'art. 3 comma primo n. 2 lett. b) - per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle conclusioni concordemente precisate dalle parti prendendosi atto che la seconda e la terza rata dell'importo che _____ è obbligato a corrispondere a _____ saranno pagate a cadenza annuale dalla data del primo pagamento. _____

P.Q.M.

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: _____

- 1) Dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 8/12/71 in Mantova da S. _____, nato a Mantova il _____ e residente in _____, e da _____, nata a _____ e residente in _____, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mantova al n. _____ parte II serie A per l'anno _____, _____
- 2) Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Mantova di procedere alle annotazione del caso; _____
- 3) Dà atto che la casa coniugale coi suoi arredi resta in godimento esclusivo di _____



4) Da atto che ~~_____~~ si obbliga a versare a ~~_____~~
~~_____~~ complessivi € 3.600,00 in tre rate annuali la seconda e la
terza delle quali con cadenza annuale dalla data del primo
pagamento a definizione e tacitazione di ogni diritto e pretesa di
~~_____~~

5) Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. _____
Così deciso in data 03/07/2008 nella Camera di Consiglio della
sezione Prima Promiscua del Tribunale Ordinario di Mantova.

Il Presidente

Dott. Giovanni Scaglioni

Il Giudice Est.

Dott. Andrea Gibelli

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

oggi _____

Il Cancelliere